


13 giugno 2016

---

## **Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e della Circolare FINMA 17/xx «Rischi di credito – banche»**

### **Punti chiave**

---



**Il Consiglio federale e la FINMA adeguano l'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e la Circolare FINMA «Rischi di credito – banche» in ragione degli ulteriori sviluppi intervenuti nelle norme internazionali e in conformità al dispositivo normativo di Basilea III. In merito al progetto di revisione parziale dell'OFoP e al progetto di revisione totale della Circolare FINMA, il Dipartimento federale delle finanze avvia una consultazione e la FINMA un'indagine conoscitiva, che si concluderanno il 15 settembre 2016 e saranno in seguito sottoposte a valutazione.**

In quanto accordo quadro internazionale, Basilea III contempla gli standard per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio, in particolare nel caso dei rischi di credito, trattandosi del rischio materiale che si presenta con maggiore frequenza.

I progetti di revisione dell'OFoP e della Circolare FINMA «Rischi di credito – banche» attuano nel diritto nazionale le nuove disposizioni di Basilea III sui rischi di credito. L'entrata in vigore dell'OFoP e della Circolare FINMA sottoposte a revisione è prevista per il 1° gennaio 2017, mentre quella della nuova regolamentazione sui fondi propri per le cartolarizzazioni nel portafoglio bancario è programmata per il 1° gennaio 2018, in linea con le norme internazionali.

Le modifiche apportate a Basilea III, per quanto concerne le disposizioni sui fondi propri per i rischi di credito, riguardano sostanzialmente i quattro ambiti qui di seguito elencati:

- Le norme sancite nei primi anni Novanta per calcolare l'esposizione in concomitanza con i derivati andavano riviste.
- Con le nuove norme sul calcolo dell'esposizione in derivati vengono introdotte le disposizioni finali sulle posizioni in derivati nei confronti delle controparti centrali. Nel 2013 le norme corrispondenti erano state introdotte solo a titolo provvisorio.
- In seguito ai lavori intrapresi dal Financial Stability Board in riferimento al sistema bancario collaterale (*shadow banking*), si è reso necessario rielaborare la dotazione di fondi propri per tutti i tipi di crediti bancari rispetto a «tutti i tipi di fondi».
- L'ultimo ambito concerne le esigenze in materia di fondi propri per le posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio bancario. Il dispositivo normativo introdotto nel 2007 con Basilea II è stato completamente rielaborato.

Le modifiche apportate comportano solo adeguamenti minimi all'OFoP, tuttavia, in ragione della loro natura tecnica, esse implicano una revisione totale della Circolare FINMA 2008/19 «Rischi di credito – banche».